

guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, salvo quanto previsto dall'articolo 9.

ARTICOLO 9.

(Disposizioni processuali).

1. Non si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV del codice penale militare di guerra sulla procedura penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.

2. Non si applicano le disposizioni concernenti l'ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute nella Parte II dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni.

3. La competenza territoriale è del tribunale militare di Roma.

4. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 380, comma 1, del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:

a) disobbedienza aggravata previsto dall'articolo 173, secondo comma, del codice penale militare di pace;

b) rivolta, previsto dall'articolo 174 del codice penale militare di pace;

c) ammutinamento, previsto dall'articolo 175 del codice penale militare di pace;

d) insubordinazione con violenza, previsto dall'articolo 186 del codice penale militare di pace, e violenza contro un inferiore aggravata, previsto dall'articolo 195, secondo comma, del medesimo codice;

e) abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta, previsto dall'articolo 124 del codice penale militare di guerra;

f) forzata consegna aggravata, previsto dall'articolo 138, commi secondo e terzo, del codice penale militare di guerra.

5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l'arrestato sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorità giudiziaria militare, l'arresto mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio, l'imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.

6. Con le stesse modalità di cui al comma 5 si procede all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 10.

(Disposizioni di convalida).

1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ARTICOLO 11.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato complessivamente in lire 71.682 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 12.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 2215 — Sezione 3)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 5, comma 2, le parole: « Il personale di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Al personale di cui al comma 1 ».

All'articolo 8, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « del presente decreto ».

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI, IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

(A.C. 2215 — Sezione 4)

ART. 1.

(Partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata « Enduring Freedom »).

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: nella misura del 90 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: in lire 71.682 milioni con le seguenti: in euro 38.020.663,44.

1. 1. Minniti, Ruzzante, Luongo, Lumia, Manzini, Pisa, Lucidi, Angioni, Siniscalchi.

ART. 4.

(Personale civile).

Sopprimerlo.

4. 1. Siniscalchi.

Al comma 1, sopprimere le parole: per quanto compatibili.

4. 2. Siniscalchi.

ART. 8.

(Applicazione della legge penale militare di guerra).

Al comma 1, dopo le parole: all'articolo 1, comma 1, aggiungere la seguente: non.

8. 1. Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

ART. 9.

(Disposizioni processuali).

Sopprimere il comma 1.

9. 1. Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Sopprimere il comma 2.

9. 2. Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 3, dopo la parola: tribunale aggiungere le seguenti: civile e.

9. 3. Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

(A.C. 2215 — Sezione 5)

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
ART. 1-bis. *(Modifica dell'articolo 9 della legge 7 maggio 1981, n. 180).* - 1. L'articolo

9 della legge 7 maggio 1981, n. 180, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. *(Reati commessi all'estero)*. 1. Per i reati previsti dal codice penale militare di pace e dal codice penale militare di guerra commessi all'estero è competente il tribunale militare del luogo di stanza dell'unità militare alla quale appartiene l'imputato, ovvero, in caso di pluralità di imputati, il tribunale militare del luogo di stanza dell'unità cui appartiene l'imputato più elevato in grado o, a parità di grado, il più anziano.

2. Per i reati contro le leggi e gli usi di guerra commessi da militari o da altre persone appartenenti alle Forze armate nemiche e in ogni altro caso non previsto dal comma 1 la competenza territoriale è determinata ai sensi degli articoli 8 e seguenti del codice di procedura penale ».

Dis. 1. 01. Siniscalchi, Grandi.

(A.C. 2215 — Sezione 6)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2215 — Sezione 7)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 4.2 Siniscalchi, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato privi di quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2215 — Sezione 8)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Al codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — *(Corpi di spedizione all'estero)* — Sino alla entrata in vigore di una nuova legge organica sulla materia penale militare, sono soggetti alla legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace, i corpi di spedizione all'estero per operazioni militari armate, dal momento in cui si inizia il passaggio dei confini dello Stato o dal momento dell'imbarco in nave o aeromobile ovvero, per gli equipaggi di questi, dal momento in cui è ad essi comunicata la destinazione alla spedizione.

Limitatamente ai fatti connessi con le operazioni all'estero di cui al primo comma, la legge penale militare di guerra si applica anche al personale militare di comando e controllo e di supporto del corpo di spedizione che resta nel territorio nazionale o che si trova nel territorio di altri paesi, dal momento in cui è ad esso

comunicata l'assegnazione a dette funzioni, per i fatti commessi a causa o in occasione del servizio »;

b) all'articolo 15, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Agli effetti delle disposizioni del presente codice, sotto la denominazione di Stato alleato si intende compreso anche lo Stato associato nelle operazioni belliche o partecipante alla stessa spedizione o campagna »;

c) all'articolo 47, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

« Costituisce altresì reato militare ai fini del presente codice, ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare, e prevista come delitto contro:

- 1) la personalità dello Stato;
- 2) la pubblica amministrazione;
- 3) l'amministrazione della giustizia;
- 4) l'ordine pubblico;
- 5) l'incolumità pubblica;
- 6) la fede pubblica;
- 7) la moralità pubblica e il buon costume;
- 8) la persona;
- 9) il patrimonio.

Costituisce inoltre reato militare ogni altra violazione della legge penale commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare o di altro militare o di appartenente alla popolazione civile che si trova nei territori di operazioni all'estero.

Costituisce infine reato militare ogni altra violazione della legge penale prevista quale delitto in materia di controllo delle armi, munizioni ed esplosivi e di produzione, uso e traffico illecito di sostanze

stupefacenti o psicotrope, commessa dall'appartenente alle Forze armate in luogo militare »;

d) l'articolo 165 è sostituito dal seguente:

« ART. 165. — (*Applicazione della legge penale militare di guerra in relazione ai conflitti armati*) — Le disposizioni del presente titolo si applicano in ogni caso di conflitto armato, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra »;

e) dopo l'articolo 184 è inserito il seguente:

« ART. 184-bis. — (*Cattura di ostaggi*) — Il militare che viola i divieti della cattura di ostaggi previsti dalle norme sui conflitti armati internazionali è punito con la reclusione militare da due a dieci anni.

La stessa pena si applica al militare che minaccia di ferire o di uccidere una persona non in armi o non in atteggiamento ostile, catturata o fermata per cause non estranee alla guerra, al fine di costringere alla consegna di persone o cose.

Se la violenza è attuata si applica l'articolo 185 »;

f) all'articolo 185, primo comma, le parole: « fino a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « fino a cinque anni »;

g) dopo l'articolo 185 è inserito il seguente:

« ART. 185-bis. — (*Altre offese contro persone protette dalle convenzioni internazionali*) — Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare che, per cause non estranee alla guerra, compie atti di tortura o altri trattamenti inumani, trasferimenti illegali, ovvero altre condotte vietategli dalle convenzioni internazionali, inclusi gli esperimenti biologici o i trattamenti medici non giustificati dallo stato di salute, in danno di prigionieri di guerra o di civili o di altre persone protette dalle convenzioni internazionali medesime, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni »;

h) gli articoli 17, commi primo, secondo e terzo, 18, 19, 20, 87, 155 e 183 sono abrogati;

i) la rubrica del Titolo II del libro primo è sostituita dalla seguente: « (*Comandante supremo*) »; la rubrica dell'articolo 17 è sostituita dalla seguente: « (*Comandante supremo*) »; alla rubrica dell'articolo 47 sono aggiunte, in fine, le parole: « . *Reato militare ai fini del codice penale militare di guerra* ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 9, primo comma, sostituire le parole: dal momento in cui si inizia il passaggio fino alla fine del comma con le seguenti: dal momento in cui sono impegnati in azioni di combattimento.

Dis. 2. 6. Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 9, sopprimere il secondo comma.

Dis. 2. 5. Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Dis. 2. 4. Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Dis. 2. 3. Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Dis. 2. 2. Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 165, sostituire le parole da: Le disposizioni *fino a:* armato *con le seguenti:* In attesa dell'emanazione di una normativa che disciplini organicamente la materia, le disposizioni del presente titolo si applicano alle missioni militari armate svolte all'estero dalle forze armate italiane.

***Dis. 2. 1.** Fanfani, Molinari.

Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 165, sostituire le parole da: Le disposizioni *fino a:* armato *con le seguenti:* In attesa dell'emanazione di una normativa che disciplini organicamente la materia, le disposizioni del presente titolo si applicano alle missioni militari armate svolte all'estero dalle forze armate italiane.

***Dis. 2. 10.** Minniti, Ruzzante, Luongo, Lumia, Manzini, Pisa, Lucidi, Angioni, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Siniscalchi.

Al comma 1, lettera g), capoverso ART. 185-bis, sopprimere le parole: , per cause non estranee alla guerra.

Dis. 2. 7. Minniti, Ruzzante, Luongo, Lumia, Manzini, Pisa, Lucidi, Angioni, Finocchiaro, Kessler, Bonito, Siniscalchi.

Al comma 1, lettera g), capoverso ART. 185-bis, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: dieci anni.

Dis. 2. 9. Minniti, Ruzzante, Luongo, Lumia, Manzini, Pisa, Angioni, Lucidi, Finocchiaro, Kessler, Bonito, Siniscalchi.

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: ; sono altresì abrogati gli articoli 10 e 76.

Dis. 2. 8. Minniti, Ruzzante, Luongo, Lumia, Manzini, Pisa, Lucidi, Angioni, Bonito, Siniscalchi.

(A.C. 2215 — Sezione 9)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. In relazione all'operazione multinazionale denominata « *Enduring Freedom* », il codice penale militare di guerra si applica ai soggetti di cui all'articolo 9 dello stesso codice penale militare di guerra, come modificato dalla presente legge.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: si applica aggiungere la seguente: esclusivamente.

Dis. 3. 1. Minniti, Ruzzante, Luongo, Lumia, Manzini, Pisa, Lucidi, Angioni, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Siniscalchi.

(A.C. 2215 — Sezione 10)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che,

secondo i dati dell'agenzia delle Nazioni Unite che da anni conduce la lotta ai trafficanti di droga (UNDCP), l'Afghanistan ha negli ultimi anni coperto, grazie ai raccolti di circa 90 mila ettari di campi coltivati con papaveri d'oppio, il 75 per cento della produzione mondiale di eroina;

la stessa agenzia dell'ONU, in cambio di finanziamenti diretti ai contadini afgiani, aveva ottenuto nel 2000 dal mullah Omar l'impegno ad una riconversione delle piantagioni di papavero d'oppio in piantagioni di grano;

la sentenza religiosa (« fatwa ») emessa dal mullah Omar, aggirò il patto stretto con l'agenzia dell'ONU in quanto vietava la coltivazione dell'oppio ma non il possesso e la vendita spingendo i contadini allo stoccaggio della produzione;

in base ai dati raccolti dal servizio segreto britannico MI6, nei magazzini nascosti tra le montagne afgane sarebbero stoccate circa 300 tonnellate di eroina;

i mezzi finanziari ricavati dalla commercializzazione delle sostanze stupefacenti provenienti dall'Afghanistan ha garantito il finanziamento dell'attività terroristica di Al Qaeda negli ultimi anni;

l'attuale Capo del Governo afgano Hamid Karzai ha imposto ai contadini il divieto della coltivazione, trasformazione, lavorazione, consumo e contrabbando di papaveri d'oppio, dichiarando illegali tutti i suoi derivati;

nel confermare il pieno appoggio all'operazione « Enduring Freedom », necessaria per contrastare ed eliminare le basi del terrorismo internazionale di Al Qaeda;

impegna il Governo

a sostenere, presso il comando militare interforze dell'operazione « Enduring Freedom », l'assoluta necessità di inserire tra le principali operazioni militari per il ripristino ed il mantenimento della sicurezza all'interno dell'Afghanistan, la distruzione delle piantagioni oppiacee (soprattutto attraverso l'uso di funghi patogeni, e quindi ecologici), la verifica della loro riconversione in altre tipologie di produzione agricola e la completa eliminazione delle scorte di eroina immagazzinate dai talebani, al fine di stroncare sul nascere ogni possibile nuova fonte di fi-

nanziamento per l'organizzazione terroristica Al Qaeda e di scongiurare una lotta tra le tribù afgane che tenteranno di accaparrarsi i preziosi magazzini di droga lasciati dai talebani in fuga.

9/2215/1. Volontè, Alfano.

La Camera,

tenuto conto della evidente particolarità della missione del contingente italiano impegnato nella operazione « Enduring Freedom » e nella operazione ISAF in territorio afgano;

considerando inopportuna la decurtazione dell'indennità di missione prevista nella misura del 10 per cento, a titolo di rimborso delle spese di vitto e alloggio sostenute dall'amministrazione militare;

impegna il Governo

a corrispondere l'indennità di missione in misura intera al personale di tutti i contingenti impegnati fuori area.

9/2215/2. Ruzzante, Lumia, Minniti.

La Camera,

considerato che il decreto legge n. 421 contiene al proprio interno disposizioni che in via transitoria rendono applicabili norme del codice penale militare di guerra al personale impegnato in spedizioni militari all'estero ove sono presenti situazioni di conflitto armato;

che l'efficacia della legislazione penale di guerra risulta con ciò indipendente dalla dichiarazione dello stato di guerra;

che la situazione in atto — con un numero elevato di militari italiani impegnati oltre il territorio nazionale rende indifferibile l'esigenza di una revisione organica della materia penale militare riformando e sopprimendo norme del tutto anacronistiche e non accettabili;

che particolare attenzione deve esserci nella revisione di tale legislazione

innanzitutto con una più puntuale definizione del concetto di « conflitto armato », salvaguardando in maniera ampia i diritti di libertà di espressione e di opinione, e sanzionando nel contempo con la severità necessaria qualunque offesa contro quanti si trovano ad essere — proprio nella realtà di conflitto armato — i soggetti più deboli e le persone protette dalle convenzioni internazionali;

impegna il Governo

ad adoperarsi nel senso di apportare al codice penale militare di guerra in sede di conversione del decreto-legge n. 421 del 2001 modifiche aventi le seguenti finalità:

abrogazione degli articoli 10 e 76;

definizione del concetto di « conflitto armato »; prevedendo che ai fini della legge penale militare si debba intendere come tale il conflitto in cui almeno una delle parte fa uso militarmente organizzato e prolungato delle armi nei confronti di un'altra per lo svolgimento di operazioni belliche;

valorizzazione delle disposizioni relative al diritto umanitario stabilendo l'applicazione dell'articolo 165 del CPMG a tutte le missioni militari armate svolte all'estero dalle forze armate italiane;

esclusività e transitorietà delle norme del codice penale militare di guerra;

a predisporre comunque entro sei mesi stante la transitorietà dell'applicazione del codice penale militare di guerra un testo specificatamente applicabile e strettamente conforme alla Costituzione per operazioni fuori area nelle quali il personale militare italiano è impegnato a contrastare situazioni di conflitti armati.

9/2215/3. Minniti, Lumia, Ruzzante, Lucidi, Finocchiaro, Bonito, Siniscalchi.

La Camera,

premessò:

che l'articolo 165 CPMG, così come modificato dall'articolo 2, n. 1, lettera *d*), prevede che le disposizioni richiamate si applichino in ogni caso di conflitto armato, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra;

che l'espressione « conflitto armato » non è idonea per la sua genericità, a definire le situazioni di intervento militare all'estero, così come disciplinate dalla normativa in esame, ed è oltretutto suscettibile di interpretazioni non prive di pericolosità e di dubbi costituzionali;

che pertanto appare urgente provvedere alla modifica di tale disposizione,

impegna il Governo

in attesa di una organica disciplina della materia a predisporre iniziative di modifica dell'articolo 165 CPMG, nel senso che le disposizione di cui al titolo IV del codice penale militare di guerra, si « applichino alle missioni militari armate, svolte all'estero dalle forze italiane, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra ».

9/2215/4. Molinari, Boccia, Fanfani.

La Camera,

preso atto della disposizione contenuta nell'articolo 185-*bis* e considerato che interessa materia di diritto umanitario,

impegna il Governo

a rivedere gli anni stabiliti in via sanzionatoria per elevarli a 10 anni e ad estendere anche alle cause estranee alla guerra le previsioni in esso stabilite.

9/2215/5. Lucidi.

**MOZIONE CIANI ED ALTRI N. 1-00027 CONCERNENTE
LA COMUNITÀ DI SANT'EGIDIO**

(Sezione 1 — Mozione)

La Camera,

premessi che:

la comunità di Sant'Egidio, fin dalla sua fondazione nel 1968, si è distinta per il forte ruolo di mediazione assunto a livello internazionale nella ricerca della pace nei luoghi di conflitto;

a questo impegno si aggiunge il « servizio ai poveri », concretizzato in progetti internazionali di aiuto e cooperazione in regioni di Paesi in via di sviluppo o alle prese con situazioni difficili perché colpiti da conflitti interni;

a Roma gestisce da anni la mensa dei poveri, una struttura che nel suo genere è la più grande d'Europa;

il suo intervento nella questione del Mozambico è emblematico: grazie al lavoro di mediazione della comunità di Sant'Egidio tra le parti in conflitto, il 4 ottobre del 1992, dopo due anni di trattative, sono stati firmati a Roma gli accordi di pace tra il Governo e la Renamo, dopo una guerra durata sedici anni, che ha causato un milione di morti e ha ridotto il Paese tra i più poveri al mondo;

in Algeria, fin dal 1994, la comunità coopera al tentativo di trovare una via d'uscita dalla violenza che percorre il Paese, cercando un confronto politico che metta fine allo scontro armato;

fondamentale è stato il ruolo della comunità in altre aree attraversate in

questi anni dalla guerra come il Sudan, il Burundi, il Ruanda, l'Angola, i Balcani, il Centro America e il Medio Oriente;

è significativo il servizio offerto dalle scuole della pace, per i bambini di strada in Paesi dell'Africa e dell'America latina, l'aiuto ai malati di aids, l'assistenza agli anziani, le case di pulcinella a sostegno dei portatori di *handicap*, le scuole popolari per bambini stranieri o nomadi;

rilevante è il suo ruolo nella battaglia per una moratoria di tutte le esecuzioni capitali;

tra gli obiettivi prioritari della comunità di Sant'Egidio è la realizzazione di un'amicizia tra persone di culture e nazioni differenti, per un dialogo interreligioso;

in questo momento delicato e grave che il mondo sta attraversando dopo gli attentati di New York e Washington, la comunità ha avviato una forte politica di dialogo e cooperazione tra uomini di religione, promuovendo un *summit* islamo-cristiano ad alto livello;

impegna il Governo:

a presentare ufficialmente la candidatura della comunità di Sant'Egidio per il conferimento del premio Nobel per la pace;

a sostenere questa proposta di candidatura presso tutte le istituzioni culturali universitarie del Paese.

(1-00027) « Ciani, Mosella, Boccia, Lucidi,
Monaco, Pecoraro Scanio,

Molinari, Ceremigna, Giovanni Bianchi, Giachetti, Buontempo, Gentiloni Silveri, Tocci, Rocchi, Melandri, Benvenuto, Castagnetti, Milana, Pasetto, Frigato, Fioroni, Russo Spina, Franceschini, Maccanico, Pisa, Merlo, Tidei, Realacci, Cento, Maura Cosutta, Ladu, Meduri, Carra, Michelini ».

(7 novembre 2001)

(Sezione 2 — Risoluzione)

La Camera,

premessi che:

la Comunità di S. Egidio, fin dalla sua fondazione nel 1968 si è distinta per il forte ruolo di mediazione assunto a livello internazionale nella ricerca della pace nei luoghi di conflitto;

a questo impegno si aggiunge il « servizio ai poveri », concretizzato in progetti internazionali di aiuto e cooperazione in regioni di Paesi in via di sviluppo o alle prese con situazioni difficili perché colpiti da conflitti interni;

a Roma gestisce da anni la mensa dei poveri, una struttura che nel suo genere è la più grande d'Europa;

il suo intervento nella questione del Mozambico è emblematico: grazie al lavoro di mediazione della Comunità di S. Egidio tra le parti in conflitto, il 4 ottobre del 1992, dopo due anni di trattative, sono stati firmati a Roma gli accordi di pace tra il governo e la Renamo, dopo una guerra durata sedici anni, che ha causato un milione di morti e ha ridotto il Paese tra i più poveri al mondo;

in Algeria, fin dal 1994, la Comunità coopera al tentativo di trovare una via

d'uscita dalla violenza che percorre il Paese, cercando un confronto politico che metta fine allo scontro armato;

fondamentale è stato il ruolo della Comunità in altre aree attraversate in questi anni dalla guerra come il Sudan, il Burundi, il Ruanda, l'Angola, i Balcani, il Centro America e il Medio Oriente;

è significativo il servizio offerto dalle Scuole della Pace, per i bambini di strada in paesi dell'Africa e dell'America Latina, l'aiuto ai malati di AIDS, l'assistenza agli anziani, le Case di Pulcinella a sostegno dei portatori di handicap, le scuole popolari per bambini stranieri o nomadi;

rilevante è il suo ruolo nella battaglia per una moratoria di tutte le esecuzioni capitali.

Considerato che:

tra gli obiettivi prioritari della Comunità di S. Egidio è la realizzazione di un'amicizia tra persone di culture e nazioni differenti, per un dialogo interreligioso;

in questo momento delicato e grave che il mondo sta attraversando dopo gli attentati di New York e Washington, la Comunità ha avviato una forte politica di dialogo e cooperazione tra uomini di religione, promuovendo un *summit* islamo-cristiano ad alto livello;

tutto ciò premesso impegna il Governo

a sostenere presso tutte le istituzioni culturali del Paese un'eventuale proposta di candidatura presentata da singoli parlamentari per il conferimento del Premio Nobel per la pace alla Comunità di Sant'Egidio.

(6-00013) « Ciani, Zanella, Cento, Lion, Bulgarelli, Maura Cosutta, Ruzzante, Battaglia, Biondi, Giordano, Carra, Franz, Folini, Michelini, Rodeghiero, Di Gioia, Grotto ».